SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 marzo 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero della salute

Ente nazionale per l'aviazione civile

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 febbraio 2010, n. **36**.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1755):

Presentato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio (PRESTIGIACOMO) il 5 agosto 2009.

Assegnato alla 13ª comissione (Territorio, ambiente), in sede referente, il 16 settembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 22, 23, 29, 30 settembre 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 19 novembre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2966):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio), in sede referente, il 24 novembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, X e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 2, 10 dicembre 2009; il 13 e 20 gennaio 2010.

Esaminato in aula il 25 gennaio 2010 ed approvato il 2 febbraio 2010.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 137, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88 (S.O.), come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 137 *(Sanzioni penali).* — 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'art. 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.* Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'art. 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'ar-

resto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'art. 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 84, comma 4, ovvero dell'art. 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'art. 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'art. 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.».

10G0047

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2010.

Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009. (Ordinanza n. 3853).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009;

Considerato che gli eventi sismici del 15 dicembre 2009 hanno provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

Viste le note della regione Umbria del 17 dicembre 2009, del 12 gennaio 2010, del 10 febbraio 2010 e del 24 febbraio 2010;

Vista la nota del Ministero della giustizia - Dipartimento amministrazione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del 15 gennaio 2010;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 10 febbraio 2010;

Acquisita l'intesa della regione Umbria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Umbria è nominato Commissario delegato e provvede all'attuazione ed alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza anche nominando soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite.

2. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano al comune di Marsciano (Perugia), maggiormente colpito dagli eventi sismici di cui trattasi nonché ai comuni della provincia di Perugia Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venazio e Torgiano il cui territorio, in tutto od in parte, ha risentito dei medesimi eventi.

3. Il Commissario delegato adotta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e privati destinati ad abitazione principale o all'esercizio di impresa o professione e delle infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma. Nel borgo storico di Spina gli interventi sono attuati attraverso un programma integrato di recupero. Il Commissario provvede all'elaborazione del piano articolandolo secondo criteri di priorità e modali-

tà attuative stabilite con proprio provvedimento, tenendo conto della normativa tecnica in materia di costruzioni in zona sismica, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. II Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi sismici.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato, che a tal fine si avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

3. L'approvazione dei progetti costituisce condizione per l'adozione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la decisione è rimessa alla giunta regionale, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

5. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori sopra indicati, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 19;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-*bis*, 23 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 11, 14,14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata gravemente danneggiata, ovvero sia stata sgomberata in

esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre il termine dello stato d'emergenza.

2. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorità, dallo stesso definiti, ai soggetti privati e alle imprese un contributo finalizzato al ripristino ed all'eventuale rafforzamento locale degli edifici immobiliari gravemente danneggiati comprendenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale o all'esercizio di un'attività produttiva.

3. In favore del personale tecnico amministrativo dei comuni di cui all'art. 1, comma 2 direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è corrisposto dal Commissario delegato un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione e con oneri a carico della presente ordinanza.

4. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti in fase di prima emergenza.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, è stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 15.000.000 euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. Il presidente della regione Umbria - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

4. Il Commissario delegato provvede alla rendicontazione ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.

Art. 7.

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

2. Il Commissario delegato provvede altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dall'Amministrazione provinciale e dai comuni colpiti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A02951

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Radescu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Radescu Mariana, nata a Novaci (Romania) il 22 dicembre 1971, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer diplomat in profilul agricol», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore agronomo e forestale;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer diplomat in profilul agricol specializarea agricoltura» conseguito nella sessione giugno 2001, e del «Diploma de Master in specializarea agricoltura durabila» giugno 2003, presso l'«Unicersitatea de Stiinte Agronomice si medicina veterinara» di Bucarest;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, dell'albo dei dottori agronomi e forestali e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Radescu Mariana, nata a Novaci (Romania) il 22 dicembre 1971, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo dei dottori agronomi e forestali - sez. A - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (solo orali) 1) estimo, 2) costruzioni, 3) idraulica.

Roma, 19 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali sez. A.

d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un dottore agronomo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A02845

DECRETO 19 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Pereira Odil Tales, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Pereira Odil Tales nato a Jundai (Brasile) il 28 giugno 1955, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Engenheiro» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Engenheiro Civil» conseguito presso l'«Universidade Mackenzie» in data 22 dicembre 1977;

Considerato che il richiedente è iscritto nel «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sao Paulo» come attestato in data 12 aprile 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;

Visto il conforme parere scritto in atti depositato del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore civile-ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere una misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pereira Odil Tales nato a Jundai (Brasile) il 28 giugno 1955, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di ingegnere quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore civile-ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) tecnica delle costruzioni, 2) ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, 3) impianti tecnici nell'edilizia e territorio, e (solo orale) 4) deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 19 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale per architettura tecnica e solo orale per ordinamento e deontologia professionale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore civile-ambientale.

10A02832

DECRETO 19 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fava Cricci Priscila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Fava Cricci Priscila, nata a Guarulhos (Brasile) il 16 aprile 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Advogado», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito», conseguito presso la «Universidade Sao Francisco» il 15 gennaio 2003;

Considerato inoltre che l'istante ha superato l'esame di specializzazione in diritto civile presso l'Università degli studi di Camerino in data 9 marzo 2009;

Considerato inoltre che è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil Secao de Sao Paulo», dal 9 aprile 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 4 dicembre 2009 in cui si esprimeva parere favorevole per l'applicazione della prova completa ma ridotta in considerazione degli esami sostenuti in Italia;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fava Cricci Priscila, nata a Guarulhos (Brasile) il 16 aprile 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta (ridotta però per lo scritto della materia diritto civile) e orale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta ridotta verterà soltanto su due materie e non su tre e consiste nello svolgimento di elaborati su diritto penale, 2) e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A02846

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2010.

Modifica dei PP.D.G. del 31 gennaio 2007, 5 maggio 2008 e 9 dicembre 2008, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società cooperativa sociale onlus «Risorsa Del Cittadino», in Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 31 gennaio 2007, 5 maggio 2008 e 9 dicembre 2008, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società cooperativa sociale onlus «Risorsa cittadino», con sede legale in Forlì, alla Galleria Mazzini n. 15, P.I. 03276320409, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *A)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 13 novembre 2009 prot. m dg DAG 4 dicembre 2009 n. 152317.E, integrata il 26 novembre 2009 prot. m. dg DAG 11 dicembre 2009 n. 154653.E, con la quale il dott. Mauro Julini nato a Varallo (Vercelli) l'11 agosto 1958, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa sociale onlus «Risorsa cittadino», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona di:

prof. Besso Marcheis Chiara nata a Rivarolo Canavese (Torino) il 19 maggio 1962 è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato D.M. n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 31 gennaio 2007, 5 maggio 2008 e 9 dicembre 2008, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società cooperativa sociale onlus «Risorsa cittadino», con sede legale in Forlì, alla Galleria Mazzini n. 15, P.I. 03276320409, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: prof. Besso Marcheis Chiara nata a Rivarolo Canavese (Torino) il 19 maggio 1962.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A02837

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società «AGF - Alta Formazione Giuridica - S.r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 30 dicembre 2009 prot. m. dg DAG 12 gennaio 2010 n. 3653.E con la quale il dott. Di Lieto Giovanni nato a Napoli il 12 novembre 1964, in qualità di legale rappresentante della società «AGF- Alta Formazione Giuridica- S.r.l.», con sede legale in Cosenza via Pasquale Rossi n. 49, CF e partita IVA 0282810781, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «AGF- Alta Formazione Giuridica - S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di quattro sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Amantea (Cosenza) via ss. n. 18, Campora San Giovanni c/o Sala Congressi «La Principessa», Cosenza via G. Mancini - pal. Edilnova c/o For. Consulting. Srl, Lamezia Terme (Catanzaro) piazza Stazione snc c/o Sala Congressi «Grand Hotel Lamezia» e Reggio Calabria Statale Jonica Km 20,500 - loc. San Lazzaro;

che i formatori nelle persone di:

prof. Caponi Remo nato a Cortona (Arezzo) il 9 marzo 1960;

dott. Falcone Giuseppe nato a Bisignano (Cosenza) 1° luglio 1944;

prof. Ferrari Vincenzo nato a Cosenza il 22 marzo 1954,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della società «AGF- Alta Formazione Giuridica- S.r.l.», con sede legale in Cosenza, via Pasquale Rossi n. 49, codice fiscale e partita IVA n. 0282810781, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 febbraio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A02838

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 dicembre 2009.

Delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato alla difesa, on. Giuseppe Cossiga e on. Guido Crosetto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10, della legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente la nomina dei Ministri;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con i quali l'On. Giuseppe Cossiga e l'On. Guido Crosetto sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla difesa;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 2008, recanti delega di attribuzioni del Ministro della difesa ai Sottosegretari di Stato alla difesa On. Giuseppe Cossiga e On. Guido Crosetto;

Ritenuto di prevedere espressamente anche la delega per interventi alle riunioni, a livello ministeriale, dell'Unione europea, della NATO e di altri organismi internazionali, con possibilità di procedere alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto 31 ottobre 2008, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della difesa al Sottosegretario di Stato alla difesa On. Giuseppe Cossiga», dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) alle riunioni, a livello ministeriale, dell'Unione europea, della NATO e di altri organismi internazionali, con possibilità di procedere alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi.».

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto 31 ottobre 2008, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della difesa al Sottosegretario di Stato alla difesa On. Guido Crosetto», dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) alle riunioni, a livello ministeriale, dell'Unione europea, della NATO e di altri organismi internazionali, con possibilità di procedere alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi.»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2009

Il Ministro: LA RUSSA

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 1, foglio n. 245

10A02835

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2010.

Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie e aggiornamento dei decreti SIOPE degli altri comparti di enti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto il comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;

Visto il comma 3 del medesimo art. 28 il quale prevede che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto il comma 4 dello stesso art. 28 che prevede che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;

Visto il comma 161 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002 le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche;

Viste le determinazioni del Ragioniere Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 e n. 139437 del 9 novembre 2005 con le quali sono stati costituiti distinti Gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi del decreto ministeriale di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e, in particolare l'art. 2 della citata determinazione n. 139437 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle regioni e province autonome e delle strutture sanitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie;

Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto del 5 marzo 2007 concernente le strutture sanitarie alle esigenze manifestatesi nel corso della sperimentazione e del primo anno di applicazione della codifica;

Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie;

Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;

Visto i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE e per gli enti locali, le università, gli enti di ricerca, le Regioni e le Province autonome;

Ritenuto di dover estendere ai citati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE e per gli enti locali, le università, gli enti di ricerca, le regioni e le province autonome, gli aggiornamenti previsti per la sanità riguardanti le modalità di trasmissione dei dati da parte dei tesorieri e dei cassieri;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Attività delle strutture sanitarie

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, le aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici sperimentali, le agenzie sanitarie regionali e le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta - indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto.

2. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le strutture sanitarie:

provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai codici inerenti le operazioni finanziarie;

uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. L'aggiornamento del «Glossario dei codici gestionali» verrà pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;

comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.

Art. 2.

Modalità di acquisizione dati

1. Le banche incaricate dei servizi di cassa/tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.

2. Gli incassi ed i pagamenti codificati sono trasmessi quotidianamente al SIOPE tramite i cassieri o tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it

3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile nel sito internet www.siope.tesoro.it. I tesorieri o cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il tesoriere o cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.

4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri o cassieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al loro tesoriere o cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.

7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal tesoriere o cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento è attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).

Art. 3.

Articolazione della rilevazione in gestioni

1. La regione competente per territorio e il tesoriere o cassiere possono chiedere l'articolazione in gestioni della trasmissione dei dati delle strutture sanitarie seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it

2. La richiesta di articolare la rilevazione in gestioni può essere modificata solo a seguito di modifiche normative.

Art. 4.

Accesso al SIOPE

1. Ciascuna struttura sanitaria accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni ed elaborazioni presenti nel SIOPE riguardanti gli altri enti.

2. Le modalità tecniche di accesso al SIOPE sono indicate nel sito internet www.siope.tesoro.it

3. La Banca d'Italia è il gestore del SIOPE e provvede all'attività necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 5.

Disposizioni valide per tutti gli enti assoggettati al SIOPE

1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali, le università, gli enti di ricerca, le Regioni e le Province autonome sono sostituiti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del presente decreto.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le università è inserito il seguente comma: «3-*bis*. Le università aggiornano l'elenco dei dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti di ricerca è inserito il seguente comma: «3-*bis*. Il tesoriere o cassiere può chiedere l'articolazione in gestioni della trasmissione dei dati degli enti di ricerca seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it

4. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti di ricerca, è sostituito dal comma 6 dell'art. 2 del presente decreto.

5. Dopo il comma 6 dell'art. 2 dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali, le università, gli enti di ricerca, le Regioni e le Province autonome è inserito il comma 7 dell'art. 2 del presente decreto.

6. Nell'allegato «A» dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le università, gli enti di ricerca, le regioni e le province autonome e nell'allegato «B» del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali è inserito il codice di spesa 9997 «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti».

7. Lo schema previsto nell'allegato «B» del presente decreto sostituisce quello previsto nell'allegato «B» dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le università, gli enti di ricerca, le Regioni e le Province autonome e nell'allegato «C» del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali.

8. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

Allegato "A"

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
1100	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**
1200	**Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**
	Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
1400	**Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche**
1500	**Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati**
1600	**Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**
1650	**Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo**
1700	**Entrate per prestazioni non sanitarie**
1800	**Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive**
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese
2202	Donazioni da imprese
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie
2204	Donazioni da famiglie
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro.
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati
	ALTRE ENTRATE CORRENTI
	Concorsi, recuperi e rimborsi
3101	Rimborsi assicurativi
3102	Rimborsi spese per personale comandato
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie
3104	Restituzione fondi economali
3105	Riscossioni IVA
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi
	Entrate patrimoniali
3201	Fitti attivi
3202	Interessi attivi
3203	Proventi finanziari
3204	Altri proventi
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI
	Alienazione di immobilizzazioni materiali
4101	Alienazione di terreni e giacimenti
4102	Alienazione di fabbricati
4103	Alienazione di Impianti e macchinari
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche
4105	Alienazione di altri beni materiali
4200	**Alienazione di immobilizzazioni immateriali**

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI
INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie
4303	Alienazione di titoli di Stato
4304	Alienazione di altri titoli
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea
5302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere
5303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati
	OPERAZIONI FINANZIARIE
6100	**Prelievi da conti bancari di deposito**
6200	**Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale**

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI

INCASSI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCI
6300	**Depositi per spese contrattuali**
6400	**Depositi cauzionali**
6420	**Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda**
6430	**Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma**
6450	**Estinzione mandati provvisori per le spese di personale**
6460	**Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati**
6500	**Altre operazioni finanziarie**
6910	**Ritenute erariali**
6911	**Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**
6912	**Altre ritenute al personale per conto di terzi**
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
7100	**Anticipazioni di cassa**
	Mutui da Cassa depositi e prestiti
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
7300	**Mutui e prestiti da altri soggetti**
9998	**INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** *(riscossioni codificate dal cassiere)*
9999	**ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE** *(riscossioni codificate dal cassiere)*

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
	PERSONALE
	Competenze a favore del personale
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati
1102	Arretrati di anni precedenti
	Ritenute a carico del personale
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1202	Ritenute erariali a carico del personale
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
	Contributi a carico dell'ente
1301	Contributi obbligatori per il personale
1302	Contributi previdenza complementare
1303	Contributi aggiuntivi
	Interventi assistenziali
1401	Borse di studio e sussidi per il personale
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali
1403	Indennizzi
	Altre spese di personale
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda
1503	Rimborsi spese per personale comandato
1599	Altri oneri per il personale
	ACQUISTO DI BENI
	Acquisto di beni sanitari
2101	Prodotti farmaceutici
2102	Emoderivati
2103	Prodotti dietetici
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici
2106	Materiali diagnostici, lastreRX, mezzi contrasto RX,carta per ECG, ecc.
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari
2108	Materiali protesici
2109	Materiali per emodialisi
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie
2198	Altri acquisti di beni sanitari
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze
	Acquisto di beni non sanitari
2201	Prodotti alimentari
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti
2204	Supporti informatici e cancelleria
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie
2298	Altri beni non sanitari
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze
	ACQUISTI DI SERVIZI
	Acquisti di servizi sanitari
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
3150	**Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione**
3151	**Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione**
3152	**Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate**
3153	**Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali**
3154	**Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali**
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze
	Acquisti di servizi non sanitari
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
3206	Mensa per degenti
3207	Riscaldamento
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
3209	Utenze e canoni per energia elettrica
3210	Utenze e canoni per altri servizi
3211	Assicurazioni
3212	Assistenza informatica e manutenzione software
3213	Corsi di formazione esternalizzata
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
3219	Spese legali
3220	Smaltimento rifiuti
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze
3299	Altre spese per servizi non sanitari
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma
4102	Contributi e trasferimenti a province
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
4104	Contributi e trasferimenti a comuni
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici univeristari
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali
4116	Contributi e trasferimenti a Agenzie regionali
4117	Contributi e trasferimenti a Università
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze
	Contributi e trasferimenti a soggetti privati
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze
	ALTRE SPESE CORRENTI
	Rimborsi
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
	Godimenti di beni di terzi
5201	Noleggi
5202	Locazioni
5203	Leasing operativo
5204	Leasing finanziario
5205	Licenze software
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa
5305	Interessi su mutui
5306	Interessi passivi v/fornitori
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione
5308	Altri oneri finanziari

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
	Imposte e tasse
5401	- IRAP
5402	IRES
5404	I.V.A.
5499	Altri tributi
	Altre spese correnti
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale
5504	Commissioni e Comitati
5505	Borse di studio
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
5508	Premi di operosità medici SUMAI
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
5598	Altri oneri della gestione corrente
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze
	INVESTIMENTI FISSI
	Immobilizzazioni materiali
6101	Terreni e giacimenti
6102	Fabbricati
6103	Impianti e macchinari
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche
6105	Mobili e arredi
6106	Automezzi
6199	Altri beni materiali
6200	**Immobilizzazioni immateriali**
	Immobilizzazioni finanziarie
6301	Conferimenti di capitali
6302	Partecipazioni azionarie
6303	Titoli di Stato
6399	Altri titoli
	OPERAZIONI FINANZIARIE
7100	**Versamenti a conti bancari di deposito**
7200	**Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale**
7300	**Depositi per spese contrattuali**
7400	**Depositi cauzionali**
7420	**Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)**
7430	**Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma**
7450	**Mandati provvisori per le spese di personale**

STRUTTURE SANITARIE - CODICI GESTIONALI PAGAMENTI

Codice gestionale	DESCRIZIONE VOCE
7460	**Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati**
7500	**Altre operazioni finanziarie**
7910	**Ritenute erariali**
7911	**Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**
7912	**Altre ritenute al personale per conto di terzi**
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
8100	**Rimborso anticipazioni di cassa**
	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
8300	**Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti**
9997	**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI** (pagamenti codificati dal cassiere)
9998	**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** (pagamenti codificati dal cassiere)
9999	**ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** (pagamenti codificati dal cassiere)

Allegato "B"

STRUTTURE SANITARIE

DISPONIBILITA' LIQUIDE

(da trasmettere con periodicità mensile a cura del tesoriere-cassiere)

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
(informazioni trasmesse dal tesoriere/cassiere su indicazione dell'ente)

Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulti aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica).

Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	

10A02831

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 febbraio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Wioletta Iwona Kilińska, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Wioletta Iwona Kilińska;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più Paesi;

Visto l'ulteriore titolo di «Magister Komunikacji i Zarzadzania Zasobamilnformacji» - laurea in comunicazione e gestione delle risorse di informazioni conseguito il 5 giugno 2002 presso Università «A. Mickiewicz» facoltà di neofilologia - Pozna´n - Polonia;

Visto il decreto direttoriale n. 6821 del 25 giugno 2009, con il quale è già stato riconosciuto il titolo sottoindicato ai fini dell'insegnamento della classe di concorso 45/A - Lingua straniera inglese;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di giugno 2006, il certificato di conoscenza della lingua italiana - livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni ed al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 3 aprile 2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 4434 dell'8 maggio 2007, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 25 gennaio 2010 - prot. n. 4584, con la quale l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale per la lingua inglese svolta dall'interessata per la classe di concorso 46/A;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Licencjat w zakresie nauczania jezyka angielskiego» - (laurea di insegnamento della lingua inglese) rilasciato il 1° luglio 2000 presso l'Università «A. Mickiewicz» di Poznán (Polonia), completato dal «Teacher Training College» tirocinio di 60 ore conseguito presso il Liceo Scientifico «H. Modrzejewska» di Poznań, posseduto dalla cittadina polacca Kilínska Wioletta Iwona nata ad Andrychòw (Polonia) il 23 settembre 1976, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di inglese, nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, classe di concorso:

46/A - lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A02839

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Colli del Sangro».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1995 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colli del Sangro» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio di tutela vini d'Abruzzo» per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica «Colli del Sangro»;

Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Colli del Sangro» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Colli del Sangro» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro», riconosciuto con decreto ministeriale del 18 novembre 1995 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011;

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla vendemmia 2010, i vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-Regioni e provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica tipica «Colli del Sangro».

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del D. D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato «A» i codici di tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli del Sangro».

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Colli del Sangro» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di Produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "COLLI DEL SANGRO"

Articolo 1
(Denominazioni e vini)

L'indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2
(Base ampelografica)

L'indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

- rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L'indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia bianca lunga, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

L'indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant'Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica "Colli del Sangro", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggioranza prevista dal D. m. 2.08.1996, non deve essere superiore a:

- tonnellate 21 per le tipologie bianco, rosso e rosato;

- tonnellate 20 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 9,50% vol. per la tipologia bianco;

- 10,00 % vol per le tipologie rosso e rosato;

- 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80 % per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
I vini ad indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- "Colli del Sangro" bianco 10,00 % vol.;

- "Colli del Sangro" rosso e rosato 10,50 % vol.;

- "Colli del Sangro" novello 11,00% vol.;

- "Colli del Sangro" passito secondo la vigente normativa;

- "Colli del Sangro" con specificazione di vitigno/i 11% vol.

Articolo 7
(Etichettatura e designazione)
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art.7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Allegato A

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
COLLI DEL SANGRO AGLIANICO	C053	X	002	2	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO BARBERA	C053	X	019	2	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO BIANCO	C053	X	888	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO BIANCO FRIZZANTE	C053	X	888	1	X	X	F	0	X
COLLI DEL SANGRO BIANCO PASSITO	C053	X	888	1	D	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO CABERNET FRANC	C053	X	042	2	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO CABERNET SAUVIGNON	C053	X	043	2	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO CHARDONNAY	C053	X	298	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO CILIEGIOLO	C053	X	062	2	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO COCOCCIOLA	C053	X	064	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO FALANGHINA	C053	X	079	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO FIANO	C053	X	081	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO GARGANEGA	C053	X	092	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO GRECO	C053	X	097	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO MALVASIA BIANCA LUNGA	C053	X	132	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO MANZONI BIANCO	C053	X	299	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO MERLOT	C053	X	146	2	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO MONTONICO	C053	X	151	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO MOSCATO	C053	X	MOS	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO PASSERINA	C053	X	181	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO PECORINO	C053	X	184	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO PINOT BIANCO	C053	X	193	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO PINOT GRIGIO	C053	X	194	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO PINOT NERO	C053	X	195	2	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO PRIMITIVO	C053	X	199	2	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO RIESLING ITALICO	C053	X	209	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO ROSATO	C053	X	999	3	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO ROSATO FRIZZANTE	C053	X	999	3	X	X	F	0	X
COLLI DEL SANGRO ROSATO NOVELLO	C053	X	999	3	C	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO ROSSO	C053	X	999	2	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO ROSSO FRIZZANTE	C053	X	999	2	X	X	F	0	X
COLLI DEL SANGRO ROSSO NOVELLO	C053	X	999	2	C	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO ROSSO PASSITO	C053	X	999	2	D	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO SANGIOVESE	C053	X	218	2	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO SAUVIGNON	C053	X	221	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO SYRAH	C053	X	231	2	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO TREBBIANO	C053	X	TRE	1	X	X	E	0	X
COLLI DEL SANGRO VERMENTINO	C053	X	258	1	X	X	E	0	X

10A02840

DECRETO 18 febbraio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Chieti».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1995 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Chieti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo» per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica «Terre di Chieti»;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini ad IGT «Terre di Chieti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Chieti» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti», riconosciuto con decreto ministeriale del 18 novembre 1995 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla vendemmia 2010, i vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica tipica «Terre di Chieti».

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del D.D. 28 dicembre 2006, si riportano all'allegato *A* i codici di tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre di Chieti».

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Terre di Chieti» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

Disciplinare di Produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “TERRE DI CHIETI”

Articolo 1
(Denominazioni e vini)

L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2
(Base ampelografica)

L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” è riservata ai seguenti vini:

- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

- rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

- rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.

I vini ad indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay, Cococciola, Falanghina, Fiano, Garganega, Greco, Malvasia, Manzoni bianco, Montonico, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano), Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%, dal corrispondente vitigno.

L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Maiolica, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%, dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione;

- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

- l'indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, nella regione Abruzzo.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini a indicazione geografica tipica "Terre di Chieti", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal D. m. 2.08.1996,non deve essere superiore a:

tonnellate 22 per la tipologia bianco;

tonnellate 20 per le tipologie rosso e rosato;

tonnellate 18 per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

- 9,50% vol. per la tipologia bianco;

- 10,00 % vol per le tipologie rosso e rosato;

- 10,50 % vol per le tipologie con specificazione di vitigno/i.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
I vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

- "Terre di Chieti" bianco 10,00 % vol.;

- "Terre di Chieti" rosso e rosato 10,50 % vol.;

- "Terre di Chieti" novello 11,00% vol.;

- "Terre di Chieti" passito secondo la vigente normativa;

- "Terre di Chieti" con specificazione di vitigno/i 11,00% vol.

Articolo 7
(Etichettatura e designazione)
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art.7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TERRE DI CHIETI BIANCO	C078	X	888	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI BIANCO FRIZZANTE	C078	X	888	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI BIANCO PASSITO	C078	X	888	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI BOMBINO B.	C078	X	032	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI BOMBINO BIANCO FRIZZANTE	C078	X	032	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI BOMBINO BIANCO PASSITO	C078	X	032	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI CHARDONNAY	C078	X	298	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI CHARDONNAY FRIZZANTE	C078	X	298	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI CHARDONNAY PASSITO	C078	X	298	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI COCOCCIOLA	C078	X	064	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI COCOCCIOLA FRIZZANTE	C078	X	064	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI COCOCCIOLA PASSITO	C078	X	064	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI FALANGHINA	C078	X	079	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI FALANGHINA FRIZZANTE	C078	X	079	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI FALANGHINA PASSITO	C078	X	079	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI FIANO	C078	X	081	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI FIANO FRIZZANTE	C078	X	081	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI FIANO PASSITO	C078	X	081	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI GARGANEGA	C078	X	092	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI GARGANEGA FRIZZANTE	C078	X	092	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI GARGANEGA PASSITO	C078	X	092	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI GRECO	C078	X	097	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI GRECO FRIZZANTE	C078	X	097	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI GRECO PASSITO	C078	X	097	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MALVASIA	C078	X	MAB	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MALVASIA FRIZZANTE	C078	X	MAB	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI MALVASIA PASSITO	C078	X	MAB	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MANZONI BIANCO	C078	X	299	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C078	X	299	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI MANZONI BIANCO PASSITO	C078	X	299	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MONTONICO B.	C078	X	151	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MONTONICO BIANCO FRIZZANTE	C078	X	151	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI MONTONICO BIANCO PASSITO	C078	X	151	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MOSCATO B.	C078	X	153	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MOSCATO FRIZZANTE	C078	X	153	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI MOSCATO PASSITO	C078	X	153	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI PASSERINA	C078	X	181	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI PASSERINA FRIZZANTE	C078	X	181	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI PASSERINA PASSITO	C078	X	181	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI PECORINO	C078	X	184	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI PECORINO FRIZZANTE	C078	X	184	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI PECORINO PASSITO	C078	X	184	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI PINOT BIANCO	C078	X	193	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI PINOT BIANCO FRIZZANTE	C078	X	193	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI PINOT BIANCO PASSITO	C078	X	193	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI PINOT GRIGIO	C078	X	194	1	X	X	E	0	X

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
TERRE DI CHIETI PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C078	X	194	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI PINOT GRIGIO PASSITO	C078	X	194	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI RIESLING ITALICO	C078	X	209	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C078	X	209	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI RIESLING ITALICO PASSITO	C078	X	209	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI SAUVIGNON	C078	X	221	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI SAUVIGNON FRIZZANTE	C078	X	221	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI SAUVIGNON PASSITO	C078	X	221	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI SYLVANER VERDE	C078	X	230	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI SYLVANER VERDE FRIZZANTE	C078	X	230	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI SYLVANER VERDE PASSITO	C078	X	230	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI TRAMINER AROMATICO	C078	X	238	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C078	X	238	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI TRAMINER AROMATICO PASSITO	C078	X	238	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI TREBBIANO	C078	X	TRE	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI TREBBIANO FRIZZANTE	C078	X	TRE	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI TREBBIANO PASSITO	C078	X	TRE	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI VERMENTINO	C078	X	258	1	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI VERMENTINO FRIZZANTE	C078	X	258	1	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI VERMENTINO PASSITO	C078	X	258	1	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI AGLIANICO	C078	X	002	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI AGLIANICO FRIZZANTE	C078	X	002	2	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI AGLIANICO NOVELLO	C078	X	002	2	C	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI AGLIANICO PASSITO	C078	X	002	2	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI BARBERA	C078	X	019	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI BARBERA FRIZZANTE	C078	X	019	2	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI BARBERA NOVELLO	C078	X	019	2	C	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI BARBERA PASSITO	C078	X	019	2	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI CABERNET FRANC	C078	X	042	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI CABERNET FRANC FRIZZANTE	C078	X	042	2	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI CABERNET FRANC NOVELLO	C078	X	042	2	C	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI CABERNET FRANC PASSITO	C078	X	042	2	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI CABERNET SAUVIGNON	C078	X	043	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C078	X	043	2	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C078	X	043	2	C	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C078	X	043	2	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI CILIEGIOLO	C078	X	062	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI CILIEGIOLO FRIZZANTE	C078	X	062	2	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI CILIEGIOLO NOVELLO	C078	X	062	2	C	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI CILIEGIOLO PASSITO	C078	X	062	2	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MAIOLICA	C078	X	126	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MAIOLICA FRIZZANTE	C078	X	126	2	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI MAIOLICA NOVELLO	C078	X	126	2	C	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MAIOLICA PASSITO	C078	X	126	2	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MERLOT	C078	X	146	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MERLOT FRIZZANTE	C078	X	146	2	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI MERLOT NOVELLO	C078	X	146	2	C	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI MERLOT PASSITO	C078	X	146	2	D	X	E	0	X

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
TERRE DI CHIETI PINOT NERO	C078	X	195	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI PINOT NERO FRIZZANTE	C078	X	195	2	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI PINOT NERO NOVELLO	C078	X	195	2	C	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI PINOT NERO PASSITO	C078	X	195	2	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI PRIMITIVO	C078	X	199	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI PRIMITIVO FRIZZANTE	C078	X	199	2	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI PRIMITIVO NOVELLO	C078	X	199	2	C	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI PRIMITIVO PASSITO	C078	X	199	2	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI SANGIOVESE	C078	X	218	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI SANGIOVESE FRIZZANTE	C078	X	218	2	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI SANGIOVESE NOVELLO	C078	X	218	2	C	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI SANGIOVESE PASSITO	C078	X	218	2	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI SYRAH	C078	X	231	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI SYRAH FRIZZANTE	C078	X	231	2	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI SYRAH NOVELLO	C078	X	231	2	C	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI SYRAH PASSITO	C078	X	231	2	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI ROSSO	C078	X	999	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI ROSSO FRIZZANTE	C078	X	999	2	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI ROSSO NOVELLO	C078	X	999	2	C	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI ROSSO PASSITO	C078	X	999	2	D	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI SANGIOVESE	C078	X	218	2	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI ROSATO	C078	X	999	3	X	X	E	0	X
TERRE DI CHIETI ROSATO FRIZZANTE	C078	X	999	3	X	X	F	0	X
TERRE DI CHIETI ROSATO NOVELLO	C078	X	999	3	C	X	E	0	X

10A02856

DECRETO 19 febbraio 2010.

Nuova attribuzione delle funzioni di vigilanza al Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana DOP.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed, in particolare, l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può demandare ai consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il Regolamento (CE) n. CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «mozzarella di bufala campana»;

Visto il decreto 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 2002, con il quale è stata attribuita al Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP mozzarella di bufala campana;

Visti il decreto del 20 aprile 2005 ed il decreto del 16 aprile 2008, concernenti la conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP mozzarella di bufala campana;

Visto il decreto del 14 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 2010, recante sospensione delle funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 esercitate dal Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana;

Visto il decreto del 14 gennaio 2010 recante istituzione del Comitato di garanzia avente il compito di coordinare e supervisionare l'attività di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP mozzarella di bufala campana esercitata dal Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana;

Vista la nota del 18 febbraio 2010 con la quale il coordinatore del Comitato di garanzia dispone che le attività ispettive degli agenti vigilatori del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana siano ripristinate con effetto immediato;

Ritenuto opportuno attribuire nuovamente le attività di vigilanza sul prodotto mozzarella di bufala campana DOP al Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana;

Decreta:

Articolo unico

1. Le attività di vigilanza per la DOP mozzarella di bufala campana sono nuovamente attribuite, a decorrere dalla data del presente decreto, al Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A02847

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 febbraio 2010.

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alle regioni Veneto, Piemonte, Toscana e Lazio. (Decreto n. 49959).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevede che il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevede la possibilità, nell'ambito delle risorse

finanziarie di cui al capoverso precedente, di prorogare, anche senza soluzione di continuità, i trattamenti già concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti, altresì, i commi 2, 3, 6, 7 dell'art. 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE del 6 marzo 2009;

Vista la delibera CIPE del 31 luglio 2009;

Visto il decreto interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009, con il quale, in attuazione degli accordi governativi del 16 aprile 2009 e del 22 aprile 2009, sono state assegnate alle regioni Veneto, Piemonte, Toscana e Lazio le seguenti risorse finanziarie:

€ 50 milioni - Regione Veneto;

€ 50 milioni - Regione Piemonte;

€ 50 milioni - Regione Toscana;

€ 50 milioni - Regione Lazio;

per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visto il decreto interministeriale n. 48127 dell'11 novembre 2009, con il quale, in attuazione dell'accordo governativo del 23 settembre 2009, sono state assegnate alla Regione Veneto ulteriori risorse finanziarie pari ad € 50 milioni per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visti gli allegati accordi governativi raggiunti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nelle seguenti date:

18 novembre 2009 - Regione Veneto;

11 novembre 2009 - Regione Piemonte;

20 ottobre 2009 - Regione Toscana;

20 ottobre 2009 - Regione Lazio;

con i quali sono state attribuite alle sopracitate Regioni, ad integrazione delle risorse di cui ai precedenti accordi, le seguenti risorse finanziarie:

€ 80 milioni per La Regione Veneto;

€ 100 milioni per La Regione Piemonte;

€ 50 milioni per La Regione Toscana;

€ 30 milioni per La Regione Lazio;

per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle regioni medesime;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione delle risorse finanziarie già assegnate con decreti interministeriali n. 46449 del 7 luglio 2009 e n. 48127 dell'11 novembre 2009, per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle regioni medesime;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnate le ulteriori risorse finanziarie così distribuite:

€ 80 milioni per La Regione Veneto;

€ 100 milioni per La Regione Piemonte;

€ 50 milioni per La Regione Toscana;

€ 30 milioni per La Regione Lazio;

per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle regioni medesime.

Art. 2.

L'onere aggiuntivo, pari complessivamente ad € 260 milioni, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, graverà sullo stanziamento della delibera CIPE n. 70, del 31 luglio 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le suddette Regioni sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A02833

DECRETO 17 febbraio 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS e delle speciali commissioni di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n.153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali INPS e art. 46, commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del comitato provinciale INPS;

Visto il decreto n. 2 del 20 febbraio 2006 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato costituito – per il quadriennio 2006-2010 – il Comitato provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni operanti nell'ambito del citato comitato;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1999, n. 75, con particolare riferimento all'art. 3 che disciplina la durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza;

Considerato che, essendo prossimo alla scadenza il periodo di durata in carica dei membri del citato Organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo per il quadriennio 2010-2014, ed alla nomina dei componenti delle commissioni speciali;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987, nonché la circolare n. 45/95 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989, contenente istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 88/1989, il comitato provinciale INPS è così composto:

1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore della Direzione provinciale del lavoro a seguito del decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687;

5) il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto;

Preso atto che l'art. 44, comma 3, della legge n. 88/1989 attribuisce i tre posti dei lavoratori autonomi nel comitato provinciale INPS ai rappresentanti dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti ed assegna quattro posti, a ciascuna delle suddette categorie, per le speciali commissioni dei ricorsi in materia di prestazioni ai lavoratori autonomi;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi sulla base di appositi elementi oggettivi di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali elementi oggettivi di valutazione secondo i criteri di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi;

2) importanza, ampiezza e diffusione delle diverse strutture organizzative esistenti nel territorio provinciale;

3) partecipazione effettiva alla stipula di contratti collettivi, integrativi e aziendali;

4) partecipazione alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) partecipazione alle procedure di attivazione e gestione degli ammortizzatori sociali;

6) partecipazione all'attività di assistenza sociale;

7) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche amministrazioni;

8) consistenza delle diverse attività produttive nel territorio provinciale;

Visti i dati forniti dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato nonché dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di Macerata atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Tenuto conto dei dati acquisiti dall'attività istituzionale propria della Direzione provinciale del lavoro di Macerata nelle materie di competenza;

Ritenuto che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentatività, accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo della rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, attraverso la più ampia partecipazione degli stessi, onde includere quelle organizzazioni rappresentative che siano maggiormente attive nella provincia competente;

Considerato che le competenze del comitato in questione concernono esclusivamente le gestioni previdenziali e assicurative a favore dei lavoratori appartenenti al settore privatistico;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano mag-

giormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali;

per i lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, UGL e CIDA;

per i datori di lavoro: Confindustria, Confcommercio e Confagricoltura;

per i lavoratori autonomi: Confartigianato, Confcommercio e Coldiretti;

Ritenuto pertanto che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1 - 2 - 3 del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge n. 88/1989 debba essere così ripartita:

a) per i lavoratori dipendenti quattro rappresentanti della CGIL, quattro rappresentanti della CISL, un rappresentante della UIL, un rappresentante della UGL e un rappresentante dei dirigenti d'azienda;

b) per i datori di lavoro un rappresentante della Confindustria, un rappresentante della Confcommercio e un rappresentante della Confagricoltura;

c) per i lavoratori autonomi un rappresentante della Confartigianato (per gli artigiani), un rappresentante della Confcommercio (per gli esercenti attività commerciali) e un rappresentante della Coldiretti (per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni);

Visto che ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione del Comitato Provinciale

È ricostituito, presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Macerata il Comitato provinciale dell'I.N.P.S., così composto:

A) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1 - Graziella Antolini designata dalla CGIL

2 - Elisabetta Ballini designata dalla CGIL

3 - Sauro Benedetti designato dalla CGIL

4 - Clara Ricci designata dalla CGIL

5 - Lidia Felicita Fabbri designata dalla CISL

6 - Lorenzo Tamburrini designato dalla CISL

7 - Giorgio Moretti designato dalla CISL

8 - Costantino Turchetti designato dalla CISL

9 - Giuliano Giampaoletti designato dalla UIL

10 - Ubaldo Cerulli designato dalla UGL

11 - Angelo Camilletti designato dalla CIDA

B) Rappresentanti dei datori di lavoro:

1 - Umberto Pietroni designato dalla Confindustria

2 - Roberto Rambozzi designato dalla Confcommercio

3 - Silvio Pettinari designato dalla Confagricoltura

C) Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1 - Cinzia Marincioni designata dalla Confartigianato

2 - Jole Rosini designato dalla Confcommercio

3 - Mario Failla designato dalla Coldiretti

D) Membri di diritto:

- Direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Macerata

- Direttore *pro-tempore* della locale Ragioneria provinciale dello Stato di Macerata

- Direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Macerata.

Art. 2.

Commissioni speciali

Sono costituite, presso la sede I.N.P.S. di Macerata, le speciali commissioni del Comitato provinciale previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso, composte dai seguenti rappresentanti, oltre che dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del DPR n. 639/1970, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989:

A) Commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1 - Giorgio Reversi designato dalla Coldiretti

2 - Serenella Fucksia designata dalla Coldiretti

3 - Samuele Petritoli designato dalla Copagri

4 - Tiziana Cardinali designato dalla Cia

B) Commissione degli artigiani:

1 - Pietro Orazi designato dalla Confartigianato

2 - Fernando Sciamanna designato dalla Confartigianato

3 - Silvano Ercoli designato dalla Confartigianato

4 - Giuseppe Ciarlantini designato dalla Cna

C) Commissione degli esercenti attività commerciali:

1 - Francesco Stecca designato dalla Confcommercio

2 - Aldo Ludovici designato dalla Confcommercio

3 - Rodolfo Gentili designato dalla Confcommercio

4 - Ulderico Orazi designato dalla Confesercenti.

Art. 3.

Prima convocazione e durata in carica

Il membro più anziano di età del Comitato provinciale provvederà alla convocazione dello stesso per la seduta

di insediamento entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Comitato e le commissioni speciali durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data di insediamento dell'Organo collegiale.

Art. 4.

Esecuzione del decreto

Il direttore *pro tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Macerata è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento nei confronti di tutte le persone designate che s'intendono domiciliate presso i rispettivi uffici, associazioni ed organizzazioni sindacali di appartenenza.

Art. 5.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso da chiunque vi abbia interesse al Tribunale amministrativo regionale delle Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Macerata, 17 febbraio 2010

Il direttore provinciale: RAUSEI

10A02777

DECRETO 19 febbraio 2010.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio Decreto n. 2 del 14 gennaio 2008 di ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. e relative Commissioni speciali per la provincia di Viterbo, nonché i decreti, a parziale modifica, n. 4/2008, 7/2008, 4/2009 e 7/2009;

Preso atto che con nota del 10 febbraio 2010 la Unione Italiana del Lavoro (UIL), Segreteria provinciale di Viterbo, ha designato il sig. Antonio Mattei quale componente il Comitato Provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Giulio Cignini, dimissionario;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

A parziale modifica del citato decreto n. 2/2008 il sig. Antonio Mattei, nato a Santa Fiora (Grosseto) il 17 gennaio 1940, residente in Viterbo, via Belluno n. 91, è nominato componente il Comitato Provinciale I.N.P.S. della provincia di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, su designazione della UIL, in sostituzione del dimissionario Giulio Cignini.

La Sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 19 febbraio 2010

Il direttore provinciale: SANTOLI

10A02834

DECRETO 25 febbraio 2010.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto n. 8 del 13 luglio 1987, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Visto il decreto n. 3 del 12 gennaio 2005 con il quale il sig. Motolese Saverio è stato nominato componente del suddetto Comitato provinciale, in rappresentanza della Federlazio;

Vista la lettera del 17 febbraio 2010, pervenuta a questo ufficio il 18 febbraio 2010, con la quale il sig. Motolese Saverio, rassegna le proprie dimissioni dal predetto Organismo collegiale;

Vista la lettera del 17 febbraio 2010, pervenuta a questo ufficio il 18 febbraio 2010, con la quale, la Federlazio di Latina segnala il nominativo della sig.ra De Angelis Cecilia in qualità di membro effettivo della suddetta Commissione e del sig. Motolese Saverio in qualità di membro supplente;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, la sig.ra De Angelis Cecilia, nata a Sezze (Latina) il 3 agosto 1968 e domiciliato presso la Federlazio - Piazza Mercato n. 11 - Latina, è chiamata far parte della Commissione Provinciale di conciliazione di Latina, in qualità di membro effettivo e del sig. Motolese Saverio nato a Latina il 14 maggio 1973 a Latina e domiciliato presso la Federlazio - Piazza Mercato n.11 - Latina, in qualità di membro supplente della suddetta Commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - parte II - serie generale.

Latina, 25 febbraio 2010

Il direttore provinciale: GUARINO

10A02947

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 febbraio 2010.

Autorizzazione alla circolazione nazionale di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose»;

Rilevato che a norma dell'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 35 del 2010, le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'allegato I della più volte citata direttiva 2008/68/CE, sezione I.2 Disposizioni transitorie aggiuntive, che prevede che «Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l'utilizzo di cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva, ma sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le cisterne e i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti»;

Ritenuto opportuno autorizzare, ai sensi delle summenzionate disposizioni transitorie aggiuntive, l'utilizzo sul territorio nazionale di cisterne e veicoli, costruiti anteriormente il 1° gennaio 1997, stabilendo al contempo le condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti;

Ritenuto altresì opportuno prevedere che le suddette condizioni possano essere implementate, al fine di garantire sempre migliori livelli di sicurezza;

Ritenuto sotto tale ultimo profilo opportuno prevedere una graduale esclusione, dal servizio di trasporto interno di merci pericolose, dei veicoli e delle cisterne non rispondenti alle norme comunitarie;

Considerato infine che la predetta autorizzazione alla circolazione in deroga ristabilisce condizioni di corretta concorrenza di mercato tra gli operatori di settore nazionali e quelli di altri Stati appartenenti all'Unione europea, ove si è analogamente provveduto;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione alla circolazione in deroga dei veicoli cisterna costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997

1. Gli autoveicoli-cisterna destinati al trasporto di materie distinte con il numero ONU 1202 o 1965 della classificazione ADR ed i rimorchi-cisterna o semirimorchi-cisterna destinati al trasporto di materie distinte con il numero ONU 1965, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 della classificazione ADR, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre venticinque anni dalla data della prima immatricolazione e limitatamente alle materie innanzi indicate, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996;

b) che siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle relative disposizioni attuative.

2. I veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, che non sono ricompresi fra quelli indicati al comma 1, possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, purché soddisfino le condizione di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 2.

Autorizzazione alla circolazione in deroga delle cisterne costruite anteriormente al 1° gennaio 1997

1. Le cisterne destinate al trasporto su strada di materie distinte con il numero ONU 1202, 1136, 1267, 1999, 3256, 3257 della classificazione ADR o materie della classe 2 della classificazione ADR, costruite anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, possono continuare ad essere utilizzate sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per non oltre venticinque anni dalla data della prima immissione in servizio, limitatamente

alle materie innanzi indicate, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che siano state costruite secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996;

b) che siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2010.

2. Le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada costruite anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 35 del 2010, che non sono ricomprese fra quelle indicate al comma 1, possono continuare ad essere utilizzate sul territorio nazionale su strada per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, purché soddisfino le condizione di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Le cisterne destinate al trasporto dei gas liquefatti refrigerati, possono continuare ad essere utilizzate per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada a condizione che siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2010.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere implementati i requisiti richiesti ai veicoli ed alle cisterne destinati al trasporto di merci pericolose su strada atti a garantire i livelli di sicurezza di cui rispettivamente all'art. 1, comma 1, lettera *b)* ed all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

Roma, 18 febbraio 2010

Il Ministro: MATTEOLI

10A02985

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

DECRETO 1° marzo 2010.

Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento.

IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, in particolare l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, in particolare l'art.17;

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 126/2009 in data 6 agosto 2009 di approvazione alle modifiche al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;

Viste le note del Commissario Straordinario, prot. n. 6958 del 6 agosto 2009 e prot. n. 7341 del 7 settembre 2009, con le quali sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR) le modifiche agli articoli dal 12 al 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento vigente ed i relativi chiarimenti;

Vista la deliberazione n. 5 del 21 ottobre 2009 recante: «Modifiche al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006 - approvazione del decreto del Commissario Straordinario n. 126/2009 del 6 agosto 2009 ed integrazioni alla declaratoria della Macro-organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso decreto»;

Vista la nota del 20 gennaio 2010 con la quale il MIUR approva le modifiche apportate al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia ;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli articoli dal 12 al 20 che modificano il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, come di seguito riportati:

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 12.

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'Agenzia, deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente d'intesa con il Direttore generale, coerentemente con il Piano Aerospaziale Nazionale e con il Piano Triennale di Attività, definisce l'architettura generale della struttura organizzativa, di staff e operativa, nonché le specifiche funzioni, le responsabilità primarie ed i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni.

2. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:

a) Unità organizzative afferenti al Presidente;

b) Unità organizzative e un Settore Tecnico afferenti al Direttore Generale.

3. L'articolazione di dettaglio dell'organizzazione è definita dal Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera 1).

4. Fino ad un massimo del dieci per cento della dotazione organica di cui all'art. 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, l'Agenzia può affidare incarichi ad esperti assunti con contratto a tempo determinato, ove non reperibili tra il personale dipendente dell'Agenzia.

Art. 13.

Unità afferenti al Presidente

1. Il Presidente, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, si avvale, oltre che della propria segreteria, di Unità organizzative tecnico-amministrative, che non si configurano come uffici di diretta collaborazione, ma rispondono, come le altre strutture dell'ASI, al Direttore generale e che svolgono le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti di competenza del Presidente: provvedimenti presidenziali, proproste da sottoporre agli organi dell'ASI in ordine ad atti di indirizzo e programmazione;

b) supporto per le attività di segreteria e per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato di Valutazione; attività di studio per la partecipazione dell'ASI a consorzi e a società partecipate e controllate;

c) relazioni internazionali con organismi aerospaziali di altri paesi e con l'Unione europea e partecipazione ai lavori della Agenzia Spaziale Europea;

d) relazioni istituzionali con amministrazioni e organismi pubblici e privati;

e) pianificazione strategica dei programmi istituzionali dell'Agenzia;

f) ispettore generale, che assicura le funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286;

g) comunicazione e diffusione delle conoscenze della ricerca spaziale ed Aerospaziale e dei risultati economici e sociali conseguiti;

h) comunicazioni e informazione (ufficio stampa, eventi, portavoce);

i) rapporti con l'Autorità nazionale per la sicurezza;

j) tenuta dell'albo delle delibere e dei decreti del Presidente, loro pubblicazione e accesso agli atti (legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni).

2. La nomina dei responsabili delle Unità afferenti al Presidente, nonché l'attribuzione delle relative funzioni e del trattamento economico, è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale.

3. I responsabili delle Unità afferenti al Presidente sono prescelti e nominati, di norma, tra i dipendenti dell'ASI con qualifica, di norma, non inferiore a quella di primo tecnologo e di dirigente amministrativo.

4. L'individuazione dei responsabili delle Unità organizzative avviene, di norma, attraverso un procedimento di selezione interna.

Art. 14.

Unità afferenti al Direttore generale

1. Il Direttore generale, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, oltre che della propria segreteria, si avvale di Unità organizzative tecniche e amministrative aventi funzioni gestionali permanenti, così articolate:

a) Unità organizzative tecniche e amministrative di supporto della Direzione generale (coordinamento amministrativo, sicurezza sul lavoro, pianificazione investimenti e finanza, legale e contenzioso, ufficio relazioni con il pubblico);

b) un Settore tecnico e le seguenti due Unità organizzative di primo livello, articolate in Unità organizzative tecniche e amministrative:

una Direzione amministrazione, che cura le attività di contabilità e bilancio, i contratti e gli acquisti, il controllo di gestione;

una Direzione organizzazione, che cura la gestione del personale, la logistica, la documentazione, il trattamento dei dati personali, le pari opportunità, i procedimenti disciplinari;

c) altre Unità organizzative tecniche la cui rilevanza richieda il riporto diretto al Direttore generale.

Art. 15.

Settore Tecnico: istituzione e definizione

1. L'Agenzia si avvale, in coerenza all'art. 12 del decreto legislativo n. 128/2003, di un unico Settore tecnico che nell'ambito del piano triennale di attività dirige e realizza i programmi aerospaziali di competenza, svolgendo le relative attività di programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo; fornisce gli elementi tecnici per la predisposizione degli affidamenti contrattuali; cura gli elementi di pianificazione, di gestione delle attività, nonché di verifica dei risultati gestionali ed economici.

2. Il Settore Tecnico si articola in Unità organizzative tecniche con responsabilità di sviluppo dei progetti e di supporto alla gestione.

Art. 16.

Funzioni del Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico è responsabile della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attività del Settore Tecnico. A tal fine:

a) dirige, controlla e attua, in armonia alle direttive del Direttore generale, i programmi definiti nel Piano Triennale di Attività gestendo le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

b) fornisce periodicamente al Direttore generale gli elementi programmatico-gestionali di competenza, ai fini della formulazione del bilancio preventivo annuale e triennale, del rendiconto;

c) elabora e trasmette al Direttore generale una relazione sui risultati delle attività, in rapporto agli obiettivi

programmatici, e sui relativi risultati gestionali ed economici; elabora una relazione di autovalutazione dell'attività del settore tecnico e la trasmette al Direttore generale che la presenta al Comitato di Valutazione;

e) propone al Direttore generale l'istituzione di unità di ricerca presso terzi per singoli progetti a tempo definito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino;

f) propone al Direttore generale l'attribuzione dell'incarico ai responsabili di unità organizzative e ai responsabili di progetto e gli eventuali atti di organizzazione interna.

Art. 17.

Nomina del Direttore Tecnico

1. Per l'individuazione del Direttore Tecnico, scelto tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza scientifica e manageriale nel settore spaziale e Aerospaziale, si provvede attraverso una selezione prioritariamente interna, in applicazione dei principi di cui all'art. 7 comma 6, lettera b, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'art. 12 comma 3 del decreto legislativo n. 128/2003. In caso di mancata individuazione, tra il personale dipendente, delle competenze richieste, si procede a una selezione pubblica.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera la nomina e l'affidamento dell'incarico, con l'indicazione della durata, che non può essere superiore a cinque anni, e del trattamento economico, che non può essere superiore o uguale a quello del Direttore generale. Il trattamento economico prevede una formula retributiva contenente una parte fissa ed una parte variabile associata al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

3. L'incarico è affidato dal Direttore generale con contratto di diritto privato.

4. L'incarico del Direttore Tecnico può essere rinnovato per non oltre un quinquennio, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, in presenza di valutazioni positive annuali sull'attività sviluppata. La nomina del nuovo Direttore Tecnico avviene sempre secondo le procedure di cui al comma 1.

5. In caso di dimissioni, impedimento o revoca dall'incarico prima del termine fissato e in attesa della selezione del nuovo Direttore, i relativi compiti sono svolti temporaneamente da un facente funzioni nominato dal Consiglio di amministrazione.

6. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con provvedimento del Direttore generale previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, in conseguenza di:

a) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità previste dal presente regolamento o altra causa che non consenta la prosecuzione del rapporto;

b) gravi inadempienze riscontrate in relazione ai propri compiti istituzionali e/o valutazio negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza delle linee guida formulate dal Presidente e dal Direttore generale. Ai fini dell'applicazione della presente lettera il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione almeno una volta all'anno e garantisce comunque al Direttore Tecnico un contradditorio davanti al Consiglio di amministrazione in relazione alle contestazioni attribuitegli.

7. Al Direttore Tecnico si applicano le norme di incompatibilità di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 18.

Incarichi di responsabilità delle Unità afferenti alla Direzione generale

1. L'affidamento degli incarichi di responsabilità delle Unità di primo livello è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale.

2. Le Unità organizzative di I livello sono affidate a dirigenti di prima fascia secondo la vigente normativa anche contrattuale.

3. I responsabili delle Unità organizzative tecniche e amministrative sono prescelti e nominati tra i dipendenti dell'ASI a qualunque titolo con qualifica, di norma, non inferiore a quella di primo tecnologo e di dirigente amministrativo.

4. I responsabili delle Unità tecniche e amministrative sono nominati dal Direttore generale, su proposta, ove interessati, del responsabile della relativa Unità di I livello o del Settore Tecnico.

5. L'individuazione dei responsabili delle Unità organizzative avviene, di norma, attraverso un procedimento di selezione interna.

6. I responsabili delle Direzioni e delle Unità organizzative sono assoggettati al regime di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e sue modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

Responsabile di programma/progetto

1. La direzione, il controllo e l'attuazione dei programmi (attività finalizzate di tipo complesso che possono coinvolgere più progetti) e dei progetti dell'Agenzia sono affidati a responsabili di programma o a responsabili di progetto che operano nell'ambito della Direzione Tecnica o delle Unità organizzative.

2. La nomina dei responsabili di programma o progetto è effettuata dal Direttore generale, su proposta del responsabile della competente Direzione o Unità, di norma, nell'ambito del personale di profilo «tecnologo» anche assunto a progetto e/o a tempo determinato.

3. Gli incarichi di responsabile di programma o progetto prevedono, di norma, la direzione di attività svolte da terzi, nell'ambito di contratti stipulati dall'Agenzia.

I responsabili di programma/progetto operano, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della competente Direzione o Unità, con le deleghe e le autonomie conferitegli dai capitolati contrattuali.

4. I responsabili di programma/progetto assumono, avvalendosi delle necessarie risorse della struttura, la rappresentanza dell'ASI nei confronti dei contraenti, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti, indicati nel contratto, in termini di prestazioni tecniche, tempi e costi.

Art. 20.

Personale presso soggetti terzi

1. Per singoli progetti a tempo definito, il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino dell'Agenzia, può autorizzare l'istituzione o la delocalizzazione di unità di progetto costituite da uno o più dipendenti dell'Agenzia in posizione di comando o distacco presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, la modalità di svolgimento del progetto, le risorse umane coinvolte con trattamento economico, a carico dei soggetti pubblici o privati presso cui il dipendente o i dipendenti sono comandati o distaccati, in misura non inferiore a quanto stabilito dal CCNL, nonché i diritti e gli obblighi delle diverse parti.

2. Ai fini dell'autorizzazione di cui sopra, il Direttore generale, di concerto con il competente responsabile di Settore tecnico, fornisce motivazioni relative a opportunità di efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del Settore.

Roma, 1° marzo 2010

Il presidente: SAGGESE

10A02946

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 3 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 marzo 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3641
Yen	121,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,765
Corona danese	7,4420
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90570
Fiorino ungherese	266,02
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9000
Nuovo leu romeno	4,1005
Corona svedese	9,7945
Franco svizzero	1,4629
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0745
Kuna croata	7,2700
Rublo russo	40,7000
Lira turca	2,0986
Dollaro australiano	1,5116
Real brasiliano	2,4418
Dollaro canadese	1,4097
Yuan cinese	9,3111
Dollaro di Hong Kong	10,5891
Rupia indonesiana	12644,45
Rupia indiana	62,5100
Won sudcoreano	1563,72
Peso messicano	17,3653
Ringgit malese	4,6004
Dollaro neozelandese	1,9767
Peso filippino	62,765
Dollaro di Singapore	1,9104
Baht tailandese	44,586
Rand sudafricano	10,2804

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02983

Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 4 marzo 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 marzo 2010

Dollaro USA	1,3668
Yen	120,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,818
Corona danese	7,4423
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,90500
Fiorino ungherese	266,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,9010
Nuovo leu romeno	4,0885
Corona svedese	9,7430
Franco svizzero	1,4632
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0505
Kuna croata	7,2653
Rublo russo	40,7000
Lira turca	2,1120
Dollaro australiano	1,5149
Real brasiliano	2,4435
Dollaro canadese	1,4071
Yuan cinese	9,3303
Dollaro di Hong Kong	10,6105
Rupia indonesiana	12667,29
Rupia indiana	62,6200
Won sudcoreano	1565,19
Peso messicano	17,3595
Ringgit malese	4,6075
Dollaro neozelandese	1,9826
Peso filippino	63,002
Dollaro di Singapore	1,9109
Baht tailandese	44,606
Rand sudafricano	10,1925

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02984

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Circeo».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Circeo».

Ha espresso, nella riunione del 27 gennaio 2010, presente il funzionario della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGNE CONTROLLATA "CIRCEO".

ART. 1

(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata «Circeo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed a irequisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Circeo» bianco; « Circeo » bianco frizzante; « Circeo» bianco spumante; «Circeo» rosso; «Circeo» rosso novello; «Circeo» rosso frizzante; «Circeo» rosato; «Circeo» rosato frizzante «Circeo» Trebbiano; «Circeo» Merlot; «Circeo» Sangiovese.

ART. 2

(Base ampelografica)

I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere ottenuti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- "Circeo" bianco secco, frizzante e spumante:
  Trebbiano Toscano non meno del 55%;
  Chardonnay fino a un massimo del 30%
  Malvasia del Lazio fino a un massimo del 30%
  Altri vitigni a bacca bianca idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.
- "Circeo" rosso, rosato secco anche nei tipi novello (limitatamente al rosso) o frizzante:
  Merlot non meno del 55%;
  Sangiovese fino al 30%;
  Cabernet Sauvignon al 30%.
  Altri vitigni a bacca rossa idonei per la coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

E' consentita l'indicazione del monovitigno per le seguenti varietà:

- Trebbiano
- Merlot
- Sangiovese

solo per quei vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per la restante percentuale, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Circeo", deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Circeo», potranno usufruire della denominazione medesima.

ART. 3

(Zona di produzione delle uve)

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo" comprende parte del territorio dei comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina in provincia di Latina.

La perimetrazione ha inizio dall'incrocio fra le strade Mediana e del Mare. Da tale incrocio segue la strada Mediana, in direzione sud-est, sino a raggiungere la strada Latina-Fogliano (in località Borgo Isonzo) lungo la quale prosegue poi verso nord sino al punto di incontro con la strada della Rosa. Quindi, seguendo quest'ultima in direzione nord-est, raggiunge la strada del Piccarello, lungo la quale prosegue verso nord fino all'incrocio con la s.s. n. 156 (s.s. dei Monti Lepini). Continua lungo tale strada in direzione sud-est e poi nord-est fino a raggiungere il ponte sul canale Sisto.

Costeggiando tale canale, si prolunga verso sud ad incrociare la Migliara 56 su cui prosegue verso ovest sino alla strada della Pileria (oggi via Capo di Bufalo) sino a incrociare la Migliara 57, lungo la quale procede sino a rincontrare il canale Sisto, il cui corso segue fino al ponte della Crocetta. Da quest'ultimo, poi, prosegue verso ovest, lungo la Migliara 58, attraverso la strada Mediana, sino all'incrocio con la via Litoranea; quindi continua verso sud, lungo la stessa Litoranea sino alla cantoniera Mezzomonte. Prosegue poi verso est, lungo la strada pedemontana del monte Circeo, raggiungendo in prossimità dell'idrovora Vetica, la costa. Segue quest'ultima, dapprima verso sud-ovest, poi ovest, infine nord-ovest, portandosi sul confine tra i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia all'altezza del canale dei Pescatori. Continuando lungo quest'ultimo si porta sulla sponda del lago di Sabaudia all'altezza della strada di Folaga Morta, abbandona la sponda del lago e raggiunge, in line retta, l'adiacente strada di Caterattino. Prosegue lungo quest'ultima verso sud-ovest, fino a incontrare la strada del lungomare, lungo la quale continua verso nord-ovest fino all'incrocio con la strada di S. Andrea. Segue quest'ultima raggiungendo l'incrocio con la strada del Diversivo Nocchia, lungo la quale si dirige, costeggiando l'omonimo canale, in direzione nord-ovest. Continua, poi, attraversando il predetto canale, lungo la strada interpoderale della Bufalara (incrociando la strada della Lavorazione), infine raggiunge il canale del Rio Martino. Costeggia quest'ultimo verso sud-ovest per breve tratto, fino a raggiungere il canale di Cicerchia, lungo il quale prosegue fino all'incrocio con la strada Latina-Fogliano; segue poi tale strada verso Latina, portandosi sulla strada Litoranea. Prosegue lungo la stessa strada del Mare, lungo la quale continua raggiungendo l'incrocio con la strada Mediana e con la strada della Persicara, inizio della perimetrazione.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Circeo" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianti, le forme di allevamento, e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata qualsiasi pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi non potrà essere inferiore a 3.000 ceppi per

ettaro in coltura specializzata; non sono ammessi impianti a tendone e/o a pergola.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione a denominazione di origine controllata "Circeo", devono essere le seguenti:

"Circeo" bianco anche nella tipologia monovitigno "Trebbiano" 13 tonnellate per ettaro;
"Circeo" rosso e rosato 12 tonnellate per ettaro;
"Circeo Sangiovese" 12 tonnellate per ettaro;
"Circeo Merlot" 12 tonnellate per ettaro.
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto dell'effettiva consistenza numerica delle viti.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate , di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione delle uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione

delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla camera di commercio competente per territorio.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Circeo” devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
“Circeo bianco e spumante” e “Circeo Trebbiano”: 10,0%;
“Circeo rosso e rosato”, Circeo Merlot” e “Circeo Sangiovese”: 10,5%

ART. 5

(Norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all’articolo 1 devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’articolo 3.
In deroga a quanto sopra è consentita la vinificazione e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione, su richiesta delle cantine interessate che dimostrino di aver vinificato, nell’ambito della provincia di Latina, uve provenienti dalla zona di produzione delimitata dall’articolo 3 almeno cinque anni.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi e al 65% per i vini rossi e rosati.
Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra indicati ma non superi rispettivamente i limiti del 75% e del 70% l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; nel caso vengano superati i detti ultimi limiti, l’intera produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
I prodotti utilizzati per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Circeo”, a esclusione del mosto concentrato rettificato.
Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente

ART. 6

(Caratteristiche al consumo)
I vini a denominazione di origine controllata “Circeo” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Circeo” bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fragrante, armonico, fruttato;
- sapore: secco ,fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

E’ prevista la tipologia frizzante.

“Circeo” rosso:
- colore: rubino più o meno intenso;
- odore: intenso, caratteristico,
- sapore: asciutto, pieno, di buona corposità, armonico,;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

E’ prevista la tipologia frizzante

“Circeo” rosso novello:
- colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

- odore: fruttato, persistente e caratteristico;
- sapore: fresco, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l

"Circeo" rosato:
- colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;
- odore: fine, gradevole;
- sapore: secco o amabile, armonico, delicato, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

E' prevista la tipologia frizzante

"Circeo" Trebbiano:
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: delicatamente vinoso, gradevole;
- sapore: secco, fresco, sapido con retrogusto caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Circeo" Sangiovese:
- colore: rubino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, fragrante;
- sapore: asciutto, sapido, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Circeo Merlot":
- colore: rubino con riflessi violacei;
- odore: caratteristico, fragrante;
- sapore: pieno, morbido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Circeo" Spumante:
- colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
- odore: fragrante, fruttato;
- sapore: armonico, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i sopra indicati limiti di acidità totale e dell'estratto secco.

Il vino "Circeo" rosso può fregiarsi della mensione Riserva, qualora all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% e sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)

Alla denominazione di origine controllata "Circeo" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "extra", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

Per i vini di cui al presente disciplinare deve essere indicato in etichetta l'anno di produzione delle uve.

ART. 8

(Confezionamento)

I vini a denominazione di origine controllata "Circeo" devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di capacità uguale o inferiore a litri 1,5.

È consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro (magnum) da 3 litri.

10A02836

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Todi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Federazione regionale Coldiretti Umbria, con sede in Perugia, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Todi» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Umbria sulla domanda sopra citata;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Todi (Perugia), presso la sala consiliare del comune, il 18 gennaio 2010, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 27 gennaio 2010, presente il funzionario della regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TODI»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Todi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco;

Rosso, anche nel tipo Superiore;

Grechetto, anche nei tipi Superiore e Passito;

Sangiovese, anche nel tipo Superiore;

Merlot, anche nel tipo Superiore.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Todi» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Todi» Bianco:

Grechetto: minimo 50 %,

altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 50 %;

«Todi » Rosso:

Sangiovese: minimo 50 %,

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 50 %;

«Todi» Grechetto o Grechetto di Todi:

Grechetto: minimo 85 %,

altri vitigni a bacca bianca, con esclusione di quelli aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 15%;

«Todi» Sangiovese o Sangiovese di Todi:

Sangiovese: minimo 85%,

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 15%;

«Todi» Merlot o Merlot di Todi:

Merlot: minimo 85 %,

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Todi» devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, e Collazzone.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, rientranti nella fascia altimetrica compresa tra 150 e 600 m s.l.m., esclusi i terreni di fondovalle.

2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.300 ceppi per ettaro per tutte le tipologie.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4. La resa massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale delle uve ammesse per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Tipologia	Produzione massima uva *(tonnellate/ettaro)*	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo *(% vol)*
"Todi" Bianco	12	11
"Todi" rosso	12	11,5
"Todi" rosso Superiore	10,8	12
"Todi" Grechetto	10	11,5
"Todi" Grechetto Passito	10	11,5 16 (dopo l'appassimento)
"Todi" Grechetto Superiore	9	12
"Todi" Sangiovese	10	11,5
"Todi" Sangiovese Superiore	9	12
"Todi" Merlot	10	11,5
"Todi" Merlot Superiore	9	12

I quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.O.C. «Todi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa di uva per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Norme di vinificazione e di imbottigliamento

1. Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a D.O.C. «Todi» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento dei vini a DOC «Todi» possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione delimitata all'art. 3, e comunque nell'ambito territoriale dei comuni confinanti con la predetta zona, mediante autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della regione Umbria, alle ditte conduttrici di vigneti atti a produrre i vini di cui trattasi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente disciplinare, a condizione che ciascuna ditta interessata presenti apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare:

la conduzione dei vigneti di cui trattasi da almeno 10 anni antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare;

l'espletamento nello stabilimento oggetto dell'autorizzazione delle predette pratiche da almeno 10 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%, per qualsiasi tipologia di vino «Todi», ad esclusione della tipologia «Todi» Grechetto Passito.

Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Todi»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino per la tipologia «Todi» Grechetto Passito non deve essere superiore al 40%, riferita alle uve allo stato fresco.

5. Ad esclusione della tipologia «Todi» Grechetto Passito, è consentito l'arricchimento dei mosti e degli altri prodotti a monte del vino destinati alla produzione dei vini DOC «Todi», alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie.

Ad esclusione della predetta tipologia «Todi» Grechetto Passito, è ammessa la pratica della dolcificazione.

6. Il vino «Todi» Rosso «Superiore» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

7. I vini «Todi» Sangiovese e «Todi» Merlot devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Le tipologie di tali vini designate con menzione «Superiore» devono essere sottoposte ad un ulteriore periodo di maturazione di 6 mesi.

8. Il vino «Todi» Grechetto «Superiore» deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di 5 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

9. Il vino «Todi» Grechetto «Passito» deve essere ottenuto mediante l'appassimento delle uve sulla pianta o in ambienti a ventilazione naturale o in ambienti dotati di impianti di condizionamento che, in ogni caso, escludano il riscaldamento.

Tale tipologia di vino deve essere sottoposta ad un periodo di maturazione di 10 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Todi» Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso, delicato, fruttato;

sapore: dal secco all'abboccato, fresco, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

«Todi» Rosso:

colore: rosso rubino, vivace, più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevolmente fruttato;

sapore: asciutto, di buon corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 %; 12,5% nella tipologia superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 23 g/l. nella tipologia superiore;

«Todi» Grechetto:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

odore: leggermente vinoso, delicato;

sapore: dal secco all'abboccato, vellutato, pieno, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; 12,5% nella tipologia superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l; 18 g/l nella tipologia superiore;

«Todi» Grechetto «Passito»:

colore: giallo dorato, tendente all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: dall'amabile al dolce, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%, di cui almeno 12% svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

«Todi» Sangiovese:

colore: rosso rubino con riflessi violacei se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; 12,5% nella tipologia superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 23 g/l nella tipologia superiore;

«Todi» Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; 12,5% nella tipologia superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 23 g/l nella tipologia superiore.

Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti di legno può rilevarsi un lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione Umbria, di modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. Nell'etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Todi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l' acquirente.

2. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini DOC «Todi» riferite al nome di un vitigno (Grechetto, Sangiovese, Merlot), il nome del corrispondente vitigno, unitamente alla preposizione «di», può precedere il nome geografico «Todi».

3. È consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal corrispondente toponimo, alle condizioni previste dalla vigente normativa.

4. Ad esclusione dei vini confezionati in contenitori alternativi al vetro, appartenenti alle tipologie di cui all'art. 8, comma 3, nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Todi» è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le tipologie dei vini a D.O.C. «Todi» designate con la menzione «Superiore» devono essere immesse al consumo in bottiglie di capacità non superiore a 3 litri, che devono essere per quanto riguarda il tipo e l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

2. La tipologia «Todi» Grechetto «Passito» deve essere immessa al consumo in bottiglie di capacità non superiore a 0,75 litri, che devono essere per quanto riguarda il tipo e l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

3. I vini a D.O.C. «Todi», con esclusione delle tipologie designate con le menzioni «Superiore» e «Passito», devono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri. È consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.

10A02841

Domanda di registrazione della denominazione «Szegedi Fűszerpaprika-Őrlemény» o «Szegedi Paprika», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 44 del 20 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Szegedi Fűszerpaprika Konzorcium - Ungheria, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Spezie - «Szegedi Fűszerpaprika-Őrlemény» o «Szegedi Paprika».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02844

Domanda di registrazione della denominazione «Olive de nîmes», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 44 del 20 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati - «Olive de nîmes».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02843

Domanda di registrazione della denominazione della Repubblica popolare cinese tradotta in «Longkou fen si», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 44 del 20 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Repubblica popolare cinese , ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Paste alimentari - tradotto in «Longkou fen si».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02842

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica concernente il medicinale per uso veterinario «Doxipan Mix»

Nell'estratto del provvedimento n. 175 dell'8 settembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2009 concernente il medicinale per uso veterinario DOXIPAN MIX.

Laddove è scritto:

mono e di-gliceridi 254 kg;

leggasi:

mono e di-gliceridi 25 kg.

10A02988

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milbemax»

Provvedimento n. 27 del 16 febbraio 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0135/005-006/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario MILBEMAX nelle confezioni:

Milbemax per gatti: confezioni da 2-4-10-20-50 e 100 compresse - A.I.C. n. 103615175/187/136/148/151/163;

Milbemax per gatti piccoli e cuccioli: confezioni da 2-4-10-20-50 e 100 compresse - A.I.C. n. 103615199/201/098/100/112/124;

Milbemax per cani: confezioni da 2-4-10-20-50 e 100 compresse - A.I.C. n. 103615213/225/050/062/074086;

Milbemax per cani di piccola taglia e cuccioli: confezioni da 2-4-10-20-50 e 100 compresse - A.I.C. n. 103615237/249/011/023/035/047.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto: aggiunta nuove confezioni per estensione di linea ad una nuova forma farmaceutica (tavolette masticabili) limitatamente alle formulazioni per cani, cani di piccola taglia e cuccioli.

Si autorizza, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni nella nuova forma farmaceutica (tavolette masticabili) limitatamente alle formulazioni per cani, cani di piccola taglia e cuccioli come di seguito indicato:

Milbemax per cani:

scatola contenente 1 blister da 2 tavolette - A.I.C. n. 103615377;

scatola contenente 1 blister da 4 tavolette - A.I.C. n. 103615389;

scatola contenente 12 blister con 4 tavolette ciascuno - A.I.C. n. 103615391;

scatola contenente 1 strip da 2 tavolette - A.I.C. n. 103615403;

scatola contenente 1 strip da 4 tavolette - A.I.C. n. 103615415.

La composizione della nuova forma farmaceutica (tavolette masticabili) per cani è la seguente: composizione: una tavoletta masticabile contiene:

principi attivi:

milbemicina ossima 12,5 mg;

praziquantel 125,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

milbemax per cani di piccola taglia e cuccioli:

scatola contenente 1 blister da 2 tavolette - A.I.C. n. 103615439;

scatola contenente 1 blister da 4 tavolette - A.I.C. n. 103615441;

scatola contenente 12 blister con 4 tavolette ciascuno - A.I.C. n. 103615454;

scatola contenente 1 strip da 2 tavolette - A.I.C. n. 103615466;

scatola contenente 1 strip da 4 tavolette - A.I.C. n. 103615478.

scatola contenente 12 strips con 4 tavolette ciascuno - A.I.C. n. 103615480.

La composizione della nuova forma farmaceutica (tavolette masticabili) per cani di piccola taglia e cuccioli è la seguente: composizione: una tavoletta masticabile contiene:

principi attivi:

milbemicina ossima 2,5 mg;

praziquantel 25,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A02986

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexadreson»

Provvedimento n. 29 del 17 febbraio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario DEXADRESON.

Confezione:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101866022;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101866010;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101866034.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede in Segrate (Milano), Via F.lli Cervi s.n.c. - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II – aggiornamento della parte II del Dossier di registrazione.

Si autorizza l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica che ha comportato la modifica della composizione degli eccipienti così come indicato nella documentazione acquisita agli atti.

La validità resta invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02990

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Purtyl»

Provvedimento n. 31 del 22 febbraio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario PURTYL.

Confezioni:

Barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103868016;

Sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 103868028;

Busta da 100 g - A.I.C. n. 103868030.

Titolare A.I.C.: Dox - AL Italia S.p.A. - Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano c.f. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo IB n. 42b - modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

È autorizzata, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la seguente modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito: eliminazione dagli stampati della frase «Conservare a temperatura inferiore a 25°».

La validità resta invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02989

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Daimox Spray»

Provvedimento n. 32 del 22 febbraio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario DAIMOX SPRAY.

Confezioni: bomboletta spray da 37 g - A.I.C. n. 102008012.

Titolare A.I.C.: ditta Izo - via A. Bianchi n. 9 - 25124 Brescia - c.f. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: eliminazione del confezionamento secondario ed eliminazione del foglietto illustrativo.

Si autorizza, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, la seguente modifica:

eliminazione del confezionamento secondario ed eliminazione del foglietto illustrativo;

sulla bomboletta spray viene apposta una etichetta-foglietto illustrativo.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02987

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rapison Compresse P.A.»

Decreto n. 22 del 15 febbraio 2010

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario RAPISON compresse P.A., A.I.C. n. 102637016, a nome dell'impresa Fatro S.p.a., via Emilia n. 285, Ozzano Emilia, Bologna, codice fiscale n. 01125080372, è decaduta.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione del medicinale per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02784

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'Aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 17 gennaio 2010 è stata adottata la 1ª edizione del Documento «Policy di attuazione dell'art. 715 del Codice della Navigazione - Definizione della metodologia e della policy di attuazione del risk assessment».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

10A02948

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-059) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.